

Regolamento regionale 1 luglio 2025, n. 2.

“Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 (Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016);

visto il regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 (Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica);

vista la delibera della Giunta regionale n. 375 del 16 giugno 2025;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 1 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

- a) al comma 5, lettera b, le parole: “tranne quelli realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione” sono soppresse.
- b) al comma 6 dopo le parole “edilizia agevolata” sono aggiunte le parole: “o convenzionata” e le parole “esclusivamente ai fini di cui all'articolo 7” sono sostituite dalle parole: “limitatamente agli adempimenti previsti per le Anagrafi dell'utenza e del patrimonio abitativo”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 2 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 Definizione.

1. L’Edilizia Residenziale Pubblica risponde al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti o appartenenti a particolari categorie sociali o con una situazione economica tale da non consentire di accedere a un’abitazione a prezzo di mercato.
2. Gli alloggi sono realizzati, recuperati o acquistati da Enti Pubblici con risorse a totale carico pubblico, nel rispetto della disciplina regionale sui massimali di costo e sulla qualità progettuale. Essi devono garantire complessivamente comfort e benessere ed essere idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività del nucleo familiare.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Al comma 3, lettera d), dell’articolo 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, le parole “Direttore generale” sono sostituite con la parola: “Presidente”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 6 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L’articolo 6 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Caratteristiche degli alloggi da assegnare.”;
 - b) al comma 8, le parole “risulti superiore al 30 per cento di” sono sostituite con le parole: “superi del 50 per cento” e dopo le parole “nucleo familiare.” è aggiunto il seguente periodo: “Esclusivamente per i nuclei familiari composti da una sola persona, l’alloggio si ritiene sovradimensionato qualora la superficie utile abitabile superi 55 mq.”.

Art. 5

(Sostituzione dell’articolo 8 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L’articolo 8 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 Il nucleo familiare.

1. Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l’insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e al momento dell’assegnazione dell’alloggio e, pertanto, oltre all’eventuale singolo componente:

- a) i coniugi e gli uniti civilmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- b) i conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
- c) i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo anagraficamente conviventi;
- d) gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini anagraficamente conviventi;
- e) ogni altro componente della famiglia anagrafica.

2. Dopo l’assegnazione, il nucleo familiare si amplia nei casi di:

- a) matrimonio o unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016 o convivenza di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, con un componente del nucleo familiare originario o ampliato;
- b) accrescimento della prole di un componente del nucleo familiare originario o ampliato dovuto a nascita naturale, riconoscimento o adozione;

- c) affidamento di minori ad un componente del nucleo familiare originario o ampliato;
 - d) rientro nel nucleo familiare per riconciliazione del coniuge di un componente del nucleo familiare originario o ampliato o del soggetto unito civilmente ad un componente del nucleo familiare originario o ampliato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016, che abbiano abbandonato l'alloggio;
 - e) rientro nel nucleo familiare, unitamente alla prole, del figlio dell'assegnatario, che abbia abbandonato l'alloggio, purché tutti i soggetti siano di stato libero o separati legalmente o divorziati;
 - f) rientro nel nucleo familiare degli ascendenti di primo grado dell'assegnatario, che abbiano abbandonato l'alloggio.
3. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione di ogni variazione del nucleo familiare entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi previste dal comma 2 all'Ente Gestore, che provvede alla verifica dei requisiti di permanenza di cui all'articolo 17.
4. L'Ente Gestore attiva la procedura di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare in caso di dichiarazioni mendaci o se l'ampliamento determina la perdita dei requisiti di permanenza di cui all'articolo 17.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 9 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 9 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

1. I requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda relativa all'Avviso pubblico di cui all'articolo 11 e al momento dell'assegnazione dell'alloggio, sono:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude, altresì, l'accesso il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

c) assenza della piena titolarità sul territorio nazionale del diritto di proprietà di uno o più alloggi, il cui valore complessivo della rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale, rilevato nella sezione Nuovo Catasto Edilizio Urbano della Gazzetta Ufficiale, di un alloggio ubicato nel Comune per il quale si presenta la domanda, di categoria A/2, classe 2, avente un numero di vani pari al numero di componenti del nucleo familiare, calcolato sulla base del valore medio delle zone censuarie. Qualora non sia presente il valore della rendita catastale del Comune per il quale si presenta la domanda, si considera il valore del Comune capoluogo della provincia di riferimento. Non precludono l'accesso le quote parziali del diritto di proprietà in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità del diritto di proprietà;

d) non essere stati destinatari negli ultimi dieci anni di contributi pubblici per l'acquisto di un alloggio, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) un valore ISEE non superiore a euro 16.000,00, aggiornato biennialmente dalla Regione in misura pari al 75 per cento della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ai soli fini del calcolo dell'ISEE, il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE);

f) assenza di occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

g) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i quali è prevista in astratto la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a dieci anni, nonché per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ai sensi dell'art. 416 bis 1 comma 1 c.p. e per i delitti di cui agli articoli 572 c.p., 416 c.p., 558 bis c.p., 612 bis c.p., 612 ter c.p., 609 quinquies c.p., 387 bis c.p., salvo il caso che la pena sia stata estinta o che sia intervenuta estinzione del reato o della pena; non essere sottoposti, con provvedimento definitivo, a uno o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice Antimafia*";

h) non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnato, al di fuori dei casi previsti dalla legge, negli ultimi dieci anni;

i) non essere assegnatari in via definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o destinatari di provvedimenti di annullamento ai sensi dell'articolo 13 comma 8.

2. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera c), i requisiti per l'accesso devono essere posseduti solo dal richiedente unitamente ai figli per i quali si presenta la domanda. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera d), i requisiti per l'accesso devono essere posseduti anche dal soggetto con il quale si intenda costituire un nuovo nucleo familiare, contraendo matrimonio o costituendo un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016, o una convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, e dai componenti del suo nucleo familiare.

3. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve risiedere anagraficamente o svolgere attività lavorativa esclusiva e stabile nel Comune per il quale presenta la domanda, pena l'esclusione dalle graduatorie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 10 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 10 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10 Criteri per il calcolo del punteggio delle graduatorie.

1. Le graduatorie estrapolate dall'anagrafe del fabbisogno ai sensi dell'articolo 11 sono predisposte in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo determinato dal valore dell'ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) e dalle condizioni socio-abitative di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le condizioni socio-abitative devono essere possedute dal nucleo familiare del richiedente alla data di presentazione della domanda.

3. I punteggi sono attribuiti nel modo seguente:

a) in relazione al valore dell'ISEE, il punteggio assegnato è calcolato mediante interpolazione lineare tra un valore massimo pari a 30 punti, corrispondente a un valore ISEE di euro 0,00, e un valore minimo pari a 0 punti, corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), in ragione della seguente formula: $[(\text{Limite dell'ISEE per l'accesso} - \text{Valore dell'ISEE}) / \text{Limite dell'ISEE per l'accesso}] \times 30$. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera d), ai fini del calcolo del punteggio, si considera il valore ISEE più alto tra quello del nucleo familiare originario del richiedente e quello del nucleo familiare del soggetto con il quale si intenda costituire il nuovo nucleo familiare.

b) alle domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e comma 5, lettere a) e d) è attribuito 1 punto;

c) ai componenti del nucleo familiare è attribuito un punteggio massimo di 4 punti secondo il seguente prospetto:

Per ogni componente di età compresa tra 18 e 70 anni	punti 0,25
Per ogni componente di età inferiore a 18 anni	punti 1
Per ogni componente di età superiore a 70 anni	punti 0,75

d) al nucleo familiare composto da un solo adulto e uno o più minori sono attribuiti punti 1,25;

e) al nucleo familiare composto da un solo componente di età superiore a 70 anni o da più componenti tutti di età superiore a 70 anni, anche in presenza di minori, sono attribuiti punti 1,50;

f) ai componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica, è attribuito un punteggio massimo di 12 punti secondo il seguente prospetto:

1 componente in condizione di disabilità media	punti 4
2 o più componenti in condizione di disabilità media e nessun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza	punti 7
1 componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza	punti 9
2 o più componenti in condizione di disabilità media, grave o non autosufficienza, di cui almeno 1 in condizione di disabilità grave o non autosufficienza	punti 12

- g) al richiedente il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza sono attribuiti punti 10;
- h) al nucleo familiare in cui vi siano o vi siano stati uno o più componenti vittime innocenti della violenza delle mafie sono attribuiti punti 6;
- i) in relazione al sovraffollamento dell'alloggio il punteggio è attribuito secondo il seguente prospetto:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	Numero di componenti del nucleo familiare	Punti
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone	8
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone	8
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone	8
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone	8
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone	8

- j) al richiedente iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora sono attribuiti punti 10;
- k) al nucleo familiare che abita regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente, sono attribuiti punti 10;
- l) al nucleo familiare che abita regolarmente a titolo precario, sulla base di un'assegnazione documentata, un alloggio pubblico o altra struttura pubblica sono attribuiti punti 6;
- m) al nucleo familiare che abita in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole sono attribuiti punti 8;
- n) al nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, emessa dall'autorità competente per evento calamitoso o per demolizione dello stesso in esecuzione di provvedimenti giudiziari intervenuti in vigenza della proprietà acquisita prima della dichiarazione di illegittimità del titolo abilitativo edilizio, sono attribuiti punti 8;
- o) al richiedente che debba rilasciare o abbia rilasciato l'alloggio per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza o omologazione di separazione giudiziale sono attribuiti punti 5;
- p) al nucleo familiare residente in uno dei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la Legge regionale 10 dicembre del 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana), che presenti la domanda in un altro Comune della Regione Campania non interamente collocato nelle aree in cui si applica la suddetta legge, sono attribuiti punti 2.

4. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle lettere i), j), k), l), m), n) e o) del comma 3.

5. A parità di punteggio, arrotondato alla quarta cifra decimale, la posizione in graduatoria è determinata dal minore importo dell'ISEE; perdurando ulteriormente la parità, si considera il valore di sorteggio per la collocazione nella graduatoria.”

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 11 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 11 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11 Procedura per la formazione delle graduatorie.

1. Con cadenza biennale, salvo motivate esigenze di differimento, la Regione Campania emana un Avviso Pubblico rivolto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, per la presentazione della domanda di inserimento nell'anagrafe del fabbisogno di cui all'articolo 4, nel Comune di residenza o nel Comune dove svolgono attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile.

2. I residenti nei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003 possono presentare domanda nel Comune di residenza o nel Comune dove svolgono attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o in qualsiasi altro comune della Regione Campania non interamente collocato nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003. I residenti nei Comuni privi di patrimonio ERP, così come individuati nell'Avviso di cui al comma 1, possono presentare domanda nel Comune di residenza o nel Comune dove svolgono attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o in qualsiasi altro comune della provincia di residenza, ad eccezione dei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003.

3. La domanda deve essere presentata dal richiedente relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare, così come indicati nell'articolo 8, comma 1, sulla Piattaforma Telematica di cui all'articolo 4, comma 1, tramite autodichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Ai fini della costituzione di un autonomo nucleo familiare, il richiedente può presentare la domanda solo per sé stesso e uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), unitamente ai figli, escludendo gli altri componenti del nucleo familiare.

5. Il richiedente può presentare altresì la domanda solo per sé stesso, unitamente ai figli, escludendo gli altri componenti del nucleo familiare, qualora:

a) sia una persona di stato libero o separata legalmente o divorziata, in presenza di figli;

b) sia una persona separata legalmente o divorziata che abbia perso il diritto all'abitazione nella casa coniugale;

c) sia una persona il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza;

d) intenda costituire con un soggetto non incluso tra i componenti del proprio nucleo familiare, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, un nuovo nucleo familiare, contraendo matrimonio o costituendo un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016 o una convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016.

6. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la Regione, avvalendosi dei servizi telematici dell'INPS, verifica il valore dell'ISEE dichiarato in domanda, rinviando ogni ulteriore controllo ai Comuni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

7. La Regione estrapola dall'anagrafe del fabbisogno i soggetti divisi per Comune e approva le graduatorie provvisorie degli aspiranti assegnatari in ordine decrescente di punteggio, calcolato ai sensi dell'articolo 10.

8. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC delle graduatorie provvisorie, è possibile presentare opposizione all'Ufficio regionale competente in materia di ERP.

9. All'esito delle opposizioni, la Regione approva le graduatorie definitive, le pubblica sul BURC e le rende disponibili ai Comuni sulla Piattaforma Telematica.

10. I Comuni nel cui territorio è presente un numero di alloggi disponibili superiore al fabbisogno abitativo, previa autorizzazione della Regione, sentito l'Osservatorio Regionale sulla casa, assegnano gli alloggi disponibili mediante una procedura ad evidenza pubblica rivolta ai soggetti interessati collocati nelle vigenti graduatorie definitive, di cui al comma 9, dei Comuni della provincia di riferimento, nonché dei Comuni di cui al comma 2. La graduatoria degli aventi diritto è redatta sulla base del punteggio conseguito nelle graduatorie definitive vigenti, tenendo conto del numero di sorteggio in caso di ex aequo.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, la parola “11,” è soppressa.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 13 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In esito alla pubblicazione sul BURC delle graduatorie di cui all'articolo 11, comma 9, ciascun Comune è tenuto ad adottare un provvedimento di presa d'atto della propria graduatoria definitiva.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini dell'assegnazione, i Comuni verificano puntualmente per un numero di domande presenti nella graduatoria definitiva pari al numero degli alloggi disponibili all'assegnazione:

a) la presenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sia alla data di presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

b) la presenza del requisito di cui all'articolo 9, comma 3, esclusivamente alla data di presentazione della domanda;

c) la presenza delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'articolo 10, esclusivamente alla data di presentazione della domanda.”

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, alla data di presentazione della domanda o al momento dell'assegnazione dell'alloggio, procedono all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

2 ter. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9, comma 3, alla data di presentazione della domanda, procedono all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

2 quater. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'articolo 10, alla data di presentazione della domanda, procedono alla riduzione del punteggio di graduatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 75 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazione non veritiera.”

d) al comma 4 le parole: “All’atto dell’assegnazione” sono soppresse, dopo la parola “caratteristiche” è aggiunta la parola: “dimensionali” e dopo la parola “stessi” sono inserite le parole: “, e non possono assegnare un alloggio sottodimensionato ai sensi dell’articolo 6, comma 3, né sovradimensionato ai sensi dell’articolo 6, comma 8, salvo quanto previsto al comma 5 bis.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “I Comuni garantiscono la tempestiva assegnazione degli alloggi disponibili, secondo l’ordine della graduatoria definitiva di cui all’articolo 11 comma 9.”;

f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. Previa comunicazione alla Regione, il Comune può assegnare gli alloggi in deroga ai parametri di cui all’articolo 6, comma 3 e comma 8, con provvedimento motivato in relazione alle caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto e alle dimensioni degli alloggi esistenti, fermo restando il ricorso all’istituto della mobilità ai sensi dell’articolo 26, comma 9, qualora si dovesse rendere disponibile un alloggio adeguato al nucleo familiare successivamente all’assegnazione.

5 ter. In caso di assegnazione ad un nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata tenendo conto dei componenti in più.”

Art. 11

(Modifiche all’articolo 15 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Al comma 3 dell’articolo 15 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 la parola “solo” è soppressa e dopo la parola “motivi” sono aggiunte le seguenti parole: “, nei casi di assegnazione ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 13 o nei casi in cui l’alloggio assegnato sia ubicato in un Comune diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.”.

Art. 12

(Sostituzione dell’articolo 16 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L’articolo 16 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 Subentro nella domanda.

1. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario ovvero di rinuncia alla domanda a seguito di separazione legale, di nullità, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso o di scioglimento dell’unione civile di cui all’articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016 o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dal presente Regolamento, nell’ordine di cui all’articolo 8, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano il subentro al Comune per il quale è stata presentata la domanda.”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 17 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L’articolo 17 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Requisiti per la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.”;

b) al comma 1 le parole “con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal Comune o dall’assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d’ufficio da altra amministrazione.” sono sostituite dalle seguenti parole: “di cui

all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), h), i) in capo a tutti i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 8, commi 1 e 2”;

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Ai fini del controllo della permanenza del requisito relativo all’ISEE, il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore al limite di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), aumentato del 75 per cento.

1 ter. L’Ente gestore ha l’obbligo di verificare la permanenza del requisito di accesso di cui all’articolo 9, lettera g) esclusivamente in capo all’assegnatario.”.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 19 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L’articolo 19 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di decesso dell’assegnatario o di suo abbandono dell’alloggio, i componenti del nucleo familiare originario o ampliato, purché stabilmente conviventi, hanno diritto al subentro nell’assegnazione secondo l’ordine di cui all’articolo 8, comma 1.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di separazione legale, di nullità, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione il coniuge a favore del quale il diritto di abitazione nella casa coniugale sia stato definito consensualmente tra le parti oppure sia stato attribuito dal giudice. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell’unione civile di cui all’articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016 o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2 bis. Nei casi di decadenza dell’assegnatario ai sensi dell’articolo 27, comma 4 bis, gli altri componenti del nucleo familiare non perdono il diritto di abitazione e subentrano nell’assegnazione ai sensi del comma 1.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai fini del subentro l’Ente Gestore verifica i requisiti per la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’articolo 17, commi 1 e 1 bis, per tutti i componenti del nucleo familiare.”;

e) il comma 3 bis è sostituito dal seguente comma: “3 bis. Ai fini del subentro l’Ente Gestore verifica altresì il requisito per la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’articolo 17, comma 1 ter, esclusivamente in capo a colui che richiede il subentro.”;

f) al comma 4 le parole “nessuno dei componenti il nucleo familiare” sono sostituite dalle parole: “anche uno solo dei componenti del nucleo familiare non”, le parole “legge per ottenere il subentro” sono sostituite dalle parole: “cui all’articolo 17, commi 1 e 1 bis,” e le parole “l’ottenimento dell’assegnazione” sono sostituite dalle parole: “ottenere il subentro.”.

g) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma: “4 ter. Nel caso in cui il soggetto che richiede il subentro non risulti in possesso del requisito di cui all’articolo 17 comma 1 ter, gli altri componenti del nucleo familiare non perdono il diritto a subentrare secondo l’ordine di cui all’articolo 8 comma 1.”;

h) il comma 5 è abrogato;

i) al comma 6 le parole “coabitazione o la” sono soppresse, le parole “precedente comma” sono sostituite dalle parole “comma 1” e le parole “, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.” sono soppresse.”;

j) il comma 7 è abrogato.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 20 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:
 - a) al comma 1 le parole “e/o di tutoraggio di alcuno” sono sostituite dalle parole: “o al tutoraggio”, le parole “situazioni di handicap certificato” sono sostituite dalle parole: “condizione di disabilità” e dopo la parola “comunicazione,” sono aggiunte le parole “rinnovata biennialmente.”;
 - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. È ammessa, altresì, la coabitazione finalizzata all'assistenza di un parente non facente parte del nucleo familiare, che risulti invalido, non autosufficiente o in condizione di disabilità, con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, previa comunicazione, rinnovata biennialmente, corredata da certificazione dell'ASL o struttura pubblica competente, da parte dell'assegnatario.”;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La residenza a titolo di coabitazione di cui al presente articolo non dà diritto all'ampliamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, né al subentro ai sensi dell'articolo 19.”;
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. In caso di accertata cessazione delle condizioni di cui al presente articolo, l'Ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la decadenza dall'assegnazione.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 21 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 21 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La residenza a titolo di ospitalità temporanea nell'alloggio non dà diritto all'ampliamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, né al subentro ai sensi dell'articolo 19.”;
 - b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4 bis. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la decadenza dall'assegnazione.”.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 22 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 22 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:
 - a) il comma 9, dopo la parola “rapporto” sono aggiunte le seguenti parole: “o di indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni” e dopo la parola “locazione” sono aggiunte le parole: “e della verifica del requisito di permanenza di cui all'articolo 17, comma 1 bis.”;
 - b) al comma 12, le parole “tardivamente prodotta dall'assegnatario e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per i mesi dell'esercizio in cui è stata prodotta la documentazione” sono sostituite dalle parole: “in corso di validità tardivamente prodotta dall'assegnatario, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione”;
 - c) al comma 13, dopo le parole “articolo 27” sono aggiunte le seguenti parole: “, comma 3, lettere i) e j).”;

d) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: “14 bis. I proventi derivanti dai canoni di locazione sono destinati, in tutto o in parte, alla manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, riservando obbligatoriamente a tale finalità almeno tutti i maggiori proventi derivanti dall’applicazione della disciplina di cui al presente articolo.”.

Art. 18

(Modifiche all’articolo 26 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L’articolo 26 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:
 - a) al comma 3, dopo la parola “momento” sono aggiunte le parole: “, al di fuori dei programmi di mobilità di cui al comma 1,”;
 - b) al comma 10, le parole “comma 6” sono soppresse.

Art. 19

(Modifiche all’articolo 27 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L’articolo 27 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole “accesso all’assegnazione” sono sostituite dalle parole: “cui all’articolo 17”.
 - b) all’alinea del comma 3 le parole “, con provvedimento motivato” sono soppresse.
 - c) al comma 3, lettera a), le parole “senza che sussistano giustificati motivi” sono sostituite dalle parole: “al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 15, comma 3”;
 - d) al comma 3, lettera b), le parole “il termine sopra indicato può essere prorogato di ulteriori tre mesi” sono sostituite dalle parole: “o per documentati motivi lavorativi il termine sopra indicato è prorogato di ulteriori sei mesi. Ulteriori proroghe, di durata non superiore a 9 mesi, possono essere concesse solo in caso di documentati motivi socio-sanitari”;
 - e) al comma 3, lettera c), le parole “di legge” sono soppresse;
 - f) al comma 3, lettera e), le parole “la condizione di morosità incolpevole così come disciplinata dalla Regione Campania” sono sostituite dalle parole “quanto previsto dall’articolo 23, ferma la necessità di una comunicazione formale da parte dell’Ente Gestore”;
 - g) al comma 3, lettera f) le parole “per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 9 del presente regolamento” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 17, comma 1”;
 - h) il comma 3, lettera g) è sostituito dal seguente: “g) abbia superato il limite ISEE di cui all’articolo 17, comma 1 bis, per due bienni consecutivi;”;
 - i) dopo il comma 3, lettera h.3-, sono aggiunte le seguenti lettere:
“i) non abbia consegnato, per due bienni consecutivi, la documentazione di cui al comma 8 dell’articolo 22;
 - j) non abbia consegnato per un biennio la documentazione di cui al comma 8 dell’articolo 22 e per il biennio successivo abbia superato il limite ISEE di cui all’articolo 17, comma 1 bis, o viceversa;
 - k) abbia fornito dichiarazioni mendaci per ottenere l’ampliamento del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8, comma 4;
 - l) non abbia ottemperato alla diffida di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 5.”;
 - j) al comma 4 le parole “di cui al comma 3” sono soppresse;
 - k) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4 bis. È dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nei confronti dell’assegnatario che abbia perduto il requisito di cui all’articolo 17, comma 1 ter. La decadenza è altresì dichiarata nei confronti dell’assegnatario autore di delitti di violenza domestica ai sensi dell’articolo 3 bis, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il

contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modifiche dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tali casi per gli altri componenti del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 bis.”;

l) al comma 5, le parole “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28” sono soppresse;

m) al comma 8, le parole “un canone calcolato” sono sostituite dalle parole: “un'indennità calcolata”.

Art. 20

(Abrogazione dell'articolo 28 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 28 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è abrogato.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 29 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:
 - a) al comma 6 le parole “agli articoli 9 e 28” sono sostituite dalle parole “all'articolo 17”.
 - b) al comma 21 le parole “portatori di handicap” sono sostituite dalle parole: “persone con disabilità ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013”.
 - c) al comma 22 la parola “legge” è sostituita dalle parole: “cui all'articolo 17.”.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 30 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 30 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è abrogato.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 34 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 34 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, fatta salva la verifica dei requisiti di permanenza di cui all'articolo 17, si ha ampliamento del nucleo familiare in favore dei familiari in linea retta dell'assegnatario che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano maturato un periodo di stabile convivenza di almeno due anni e in favore degli altri soggetti che, alla stessa data, abbiano maturato un periodo di stabile convivenza di almeno cinque anni. La convivenza nello stesso nucleo familiare si dimostra attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato.

5 ter Solo per l'annualità 2025, in caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEE entro il 31 agosto 2025, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione prodotta dall'assegnatario e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per l'intera annualità, fermo restando quanto previsto dal comma 5 quater per il biennio 2025-2026.

5 quater Nelle more del monitoraggio di cui all'articolo 22, comma 14, a partire dal 01 gennaio 2025, solo per il primo biennio, qualora i criteri di calcolo dei canoni di locazione di cui all'articolo 22 determinino un aumento rispetto all'ultimo canone applicato prima del 01 gennaio 2025, gli Enti Gestori applicano il cinquanta per cento dell'aumento, fermo restando il limite minimo del canone di cui al comma 5 dell'articolo 22, e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per l'intera annualità. In caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEE entro il 31 agosto 2025, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione

prodotta dall'assegnatario, applicano il cinquanta per cento dell'eventuale aumento e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per l'intera annualità, anche ai sensi del comma 5 ter. In caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEE dopo il 31 agosto 2025, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione prodotta dall'assegnatario e applicano il cinquanta per cento dell'eventuale aumento a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione, ma non effettuano alcun conguaglio. In caso di mancata consegna dell'attestazione ISEE, non si applica alcuna riduzione del canone.

5 quinquies In fase di prima applicazione, ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di cui agli articoli 22, comma 13 e 27, comma 3, lettere g), i) e j), il primo biennio decorre dal 30 giugno 2026.

5 sexies I soggetti che abbiano perso la qualifica di assegnatario ai sensi dell'abrogato articolo 28 o della normativa previgente possono richiedere la revoca del provvedimento di decadenza, qualora consegnino agli Enti Gestori, entro il 30 giugno 2030, un'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità, il cui valore non sia superiore al limite di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La mancata consegna della suddetta attestazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal Comune, comunque non superiore a sei mesi dalla data di risoluzione del contratto.”.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Deliberazione N. 441

Assessore

Presidente VINCENZO DE LUCA



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 04	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 30/06/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	<u>Presidente</u>
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	<u></u>
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	<u>Assente</u>
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	<u></u>
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	<u></u>
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	<u></u>
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	<u></u>
8)	Assessore	LUCIA	FORTINI	<u></u>
9)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	<u></u>
10)	Assessore	MARIO	MORCONE	<u></u>
11)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	<u></u>
	Segretario	MAURO	FERRARA	<u></u>

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i., ("Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria-") è stata disciplinata la procedura di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.N;
- b. l'art. 2, comma 1, del citato D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. stabilisce che *"Le Regioni nominano Direttori Generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei Direttori Generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale nominata con successivo decreto del Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale"*;
- c. l'art. 8 bis del Decreto-legge n 75 del 22/06/2023 convertito con modificazioni in Legge n. 112 del 10/08/2023 stabilisce che *"...anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;

PRESO ATTO dall'istruttoria dei competenti Uffici che:

- a. il Ministero della Salute, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, ha pubblicato in data 09.01.2024 e successivi aggiornamenti, l'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del S.S.R., rendendo in tal guisa operative le disposizioni dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i.;
- b. con decorrenza 08/08/2025 il Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano cesserà dall'incarico per assumere l'incarico di Direttore Generale dell'ASL Napoli 1 Centro giusta DGRC 426 del 26/06/2025 in corso di pubblicazione;
- c. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere presso l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano e scongiurare interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di Assistenza, risulta necessario attivare la procedura prevista dalla legge per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della medesima Azienda mediante l'emanazione di un Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse dei soggetti inseriti nell'elenco nazionale degli idonei ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ai fini del conferimento dell'incarico di vertice dell'Azienda Sanitaria in questione, la cui durata non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni (art 2, co 2, d.lgs. 171/2016 e s.m.i.);
- d. in conformità alla disciplina nazionale vigente, dovrà essere individuata una rosa di candidati nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;
- e. a tal fine, all'esito della competente istruttoria, gli uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR hanno predisposto lo schema di Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento;

RITENUTO di dover

- a. approvare l'Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento, unitamente al modello di domanda ed ai relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'art.1 del D.lgs. n. 171/2016 s.m.i., per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
- b. disporre che l'Avviso sia pubblicato con effetto immediato sul sito internet istituzionale della Regione Campania e che allo stesso sia data ampia pubblicità, nelle forme di legge;
- c. demandare a successivo decreto presidenziale la nomina della Commissione prevista dall'art. 2 del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. deputata all'espletamento delle procedure per la formazione della rosa dei candidati idonei;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di **APPROVARE** l'Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento, unitamente al modello di domanda ed ai relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'art.1 del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
2. di **DISPORRE** che l'Avviso sia pubblicato con effetto immediato sul sito internet istituzionale della Regione Campania e che allo stesso sia data ampia pubblicità, nelle forme di legge;
3. di **DEMANDARE** a successivo decreto presidenziale la nomina della Commissione prevista dall'art. 2 del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, e s.m.i. deputata all'espletamento delle procedure per la formazione della rosa dei candidati idonei;
4. di **INVIARE** il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al Responsabile per la Trasparenza, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione ed al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	441	del	30/06/2025	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UD/STAFF DIR.GEN.
				DG 04	00

OGGETTO :

Approvazione Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE I	Presidente VINCENZO DE LUCA	30/06/2025
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF	Avv. ANTONIO POSTIGLIONE	30/06/2025

DATA ADOZIONE	30/06/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME FERRARA	NOME MAURO	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 30/06/2025

AI SEGUENTI UFFICI:

40.01.00. Gabinetto del Presidente
50.04.00. Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale
50.14.94. Staff - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

UDCP = Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

È indetto avviso pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502/92 e ss.mm.ii., del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e ss.mm.ii., e della legge regionale 3 novembre 1994 n. 32 e ss.mm.ii., per la formazione della rosa dei nominativi di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC– in conformità al facsimile di domanda allegato al presente avviso - coloro che siano inseriti nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria ed enti del servizio nazionale, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso. A tal fine farà fede la data del timbro regionale di ricevimento dell'istanza.

L'indizione della selezione di cui al presente avviso darà luogo ad una procedura selettiva a carattere non comparativo, volta ad individuare i soggetti maggiormente idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, che saranno proposti al Presidente della Giunta Regionale affinché possa esercitare il suo potere di nomina in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Sarà individuata una rosa di candidati.

I candidati interessati, alla data di scadenza dell'avviso e comunque all'atto della nomina, come stabilito dall'art. 5, comma 9, del dl 95/2012, convertito con modifiche dalla legge 114/2014, non dovranno trovarsi in quiescenza.

La Commissione di esperti per la valutazione delle candidature - prevista dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 171/2016 e s.m.i. - sarà nominata con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta nel seguente modo:

- un componente designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNas);
- un componente designato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti;
- un componente designato dalla Regione.

La Commissione effettuerà i lavori di sua competenza senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica regionale e procederà alla valutazione per titoli e colloquio, come stabilito dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 171/2016, secondo le modalità di seguito indicate.

Allo scopo di accertare la coerenza dei *curricula vitae* e dell'esperienza dirigenziale dichiarata rispetto all'incarico di cui al presente avviso, la Commissione procede, preliminarmente, alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti, dando particolare rilevanza alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate che evidenzino specifiche competenze per l'incarico da ricoprire.

La Commissione, ai fini della valutazione dei requisiti previsti dalla legge potrà richiedere all'interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese come pure sulla documentazione prodotta, incluso il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dell'esperienza dirigenziale saranno tenuti in debito conto eventuali provvedimenti di decadenza, revoca o assimilabili, riportati dal candidato negli ultimi 7 anni, ed eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza (art. 1, comma 7 *quinquies* d.lgs. 171/2016).

All'esito della valutazione dei titoli posseduti farà seguito, come disposto dall'art. 2, comma 1 d.lgs.171/2016, il colloquio individuale, finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire.

La selezione si concluderà con l'inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, senza dare luogo ad alcuna graduatoria di merito.

Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 171/2016:

1. non possono essere inseriti nella rosa di candidati coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte consecutive, presso l'AO Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
2. la rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi nella medesima azienda, qualora si verificassero ipotesi di decadenza, revoca, dimissioni o assimilabili, o mancata conferma del direttore generale, purché la selezione sia stata effettuata in data non antecedente agli ultimi tre anni, a condizione che i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale.

Art. 2

Cause di inconferibilità ed incompatibilità ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica.

All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 502/1992 e s.m.i., dalla l.r. 32/1994 e s.m.i., dagli artt. 7 e 8, comma 1, del d.lgs. 235/2012, e dal d.lgs. 171/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3bis, comma 10, d.lgs. 502/1992 e s.m.i. l'incarico di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 11, d.lgs. 502/1992 e s.m.i., non possono essere nominati direttori generali:

- A. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;*
- B. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;*
- C. coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;*
- D. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”.*

Trovano applicazione per la nomina le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e, in particolare, non può essere attribuito l'incarico di direttore generale:

- (art. 3, comma 1) a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva di proscioglimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione cui è stato conferito l'incarico, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto stipulato con l'amministrazione, Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico;

- (art. 5) a coloro che, nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

- art. 8) a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio dell'Azienda Sanitaria ;

- a coloro che abbiano esercitato, nei due anni precedenti, la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale;

- a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare o che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga le funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

- a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta del consiglio di una provincia, di un comune superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio dell'Azienda Sanitaria ;

Sono, inoltre, applicabili alle nomine dei direttori generali, le cause di inconferibilità previste dall'art. 7 del d.lgs. 235/2012.

Le cause di incompatibilità sono individuate negli artt, 10 e 14 del d. lgs. 39/2013.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Lo schema tipo di contratto è approvato con deliberazione di Giunta regionale. La nomina a direttore generale non è consentita per più di due mandati consecutivi presso la stessa azienda o ente del servizio sanitario regionale.

Art. 3 **Modalità di presentazione della domanda**

I candidati devono presentare, secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato 1) apposita domanda dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e nella consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita;
2. codice fiscale;
3. residenza;
4. la cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
5. l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6. l'iscrizione nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale degli Enti del SSN;
7. indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso, impegnandosi a comunicare ogni variazione dei dati contenuti ed ogni eventuale cambiamento del recapito indicato;
8. il diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea del vecchio ordinamento) conseguito con indicazione dell'Università, del voto conseguito e della data di rilascio;
9. di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
10. di non incorrere in alcuna delle cause di inconfiribilità previste dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., dagli articoli 3, 5 e 8 del d.lgs. 39/2013, dall'art. 7 del d.lgs. 235/2012;
11. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 14 del d.lgs. 39/2013 e, comunque, di impegnarsi a rimuovere eventuali ed ulteriori cause di incompatibilità entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina;
12. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti;
13. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata, nonché, ad una misura di prevenzione anche con provvedimento non definitivo;

14. di non essere destinatario di provvedimenti di decadenza, di revoca, o assimilabili da parte di una Pubblica Amministrazione negli ultimi sette anni;
15. di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza ovvero di essere destinatario di tali provvedimenti e, in tal caso, indicarne gli estremi.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità:

- il curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo
- scheda analitica (Allegato 2), datata e firmata, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso;
- elenco riassuntivo dei servizi prestati (Allegato 3);
- dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'espletamento dell'incarico (Allegato 4);
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale della Campania, in Via Santa Lucia n. 81, dovranno pervenire entro le ore 14.00 del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Sulla busta dovrà essere scritto: **“Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta”**.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso e a tal fine farà fede la data del timbro regionale di ricevimento.

In alternativa le domande potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata avviso.direttorigenerali@pec.regione.campania.it
In tal caso farà fede la data e l'orario di ricevimento della pec.

Per entrambe le modalità di presentazione della domanda l'indirizzo di posta certificata indicato dal candidato costituirà, per l'intero procedimento, il domicilio digitale al quale sarà indirizzata ogni comunicazione.

Il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento dei colloqui saranno comunicati esclusivamente sulla pagina web regionale con 10 giorni di anticipo.

Art. 4

Adempimenti successivi

A seguito della nomina gli interessati dovranno, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa:

1. presentare in originale o in copia autentica le certificazioni attestanti i requisiti di cui all'art. 2 che verranno acquisite definitivamente dalle competenti strutture amministrative della Regione Campania per essere inserite nel fascicolo personale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 della L. n.183/2011;
2. rimuovere le eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 9 e dell'art. 3 bis, comma 10, del Decreto Legislativo n. 502/1992;
3. stipulare apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, il cui schema tipo è approvato con deliberazione di Giunta Regionale in conformità con quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
4. presentare la dichiarazione di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

Art. 5

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa contenuta nel d.lgs. n.196/03 e s.m.i. e nel Reg. UE/679/2016, il trattamento dei dati personali dei candidati viene effettuato dalla Regione Campania a scopo istituzionale e nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente connesse alla selezione, all'eventuale nomina a direttore generale di Azienda sanitaria e delle verifiche di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attraverso strumenti manuali ed informatici.

I suddetti dati sono raccolti e detenuti in modo lecito, corretto e trasparente, in base agli obblighi di legge.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e, in caso di inserimento nella rosa di idonei saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

Art.6

Comunicazioni ai candidati

Per tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento del presente avviso di selezione la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R. si avvarrà esclusivamente del seguente indirizzo di posta elettronica certificata dg.500400@pec.regione.campania.it

La Regione non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato dai candidati e per gli eventuali disguidi non imputabili all'Amministrazione.

L'elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito internet regionale.

Al Presidente della Giunta Regionale
Via Santa Lucia n. 81
Napoli

Oggetto: domanda di partecipazione all'avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Il sottoscritto/a.....nato/aa.....il.....chiede di essere ammesso a partecipare all'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà:

- 1) di essere nato/a ail
- 2) di essere residente inVian. CAP.....codice fiscale
- 3) di essere in possesso di cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.....);
- 4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di(oppure di non essere iscritto per il seguente motivo.....);
- 5) di non avere (oppure di avere) riportato condanne penali e procedimenti penali pendenti;
- 6) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- 7) di avere prestato i seguenti servizi:
Datore di Lavoro.....;
Tipologia di contratto
- Durata del contratto.....dal al.....;
- Effettivo servizio svolto dalal.....pari a mesie giorni.....;
- Eventuali motivi della cessazione anticipata del rapporto
- 8) di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza;
- 9) di indicare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso, impegnandosi a comunicarne ogni eventuale variazione;
- 10) di indicare il seguente domicilio e recapito telefonico ;
- 11) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura ed alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto di lavoro;
- 12) dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della valutazione:
.....;
.....;
.....;
.....;
.....;

.....
.....
.....

13) Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci o false decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (tipo di documento)
.....n.....rilasciato il..... da
.....

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che la rosa di idonei sarà pubblicata sul sito internet della regione e di essere informato che sullo stesso sito, in caso di inserimento nella rosa di idonei, sarà pubblicato il proprio curriculum vitae.

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni eventuale documento/dichiarazione utile ad attestare e/o specificare il possesso dei titoli dichiarati.

Allegati:

- 1) scheda analitica dei titoli di studio e formativi e dei dati attestanti l'esperienza dirigenziale (All. 2);
- 2) un elenco riassuntivo dei servizi prestati, utili alla valutazione, con esatta indicazione della data di inizio e di fine degli stessi, datato e firmato (All. 3);
- 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconfiribilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in materia (All.4)
 - un curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo e rilasciato sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.;
- 4) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
- 5) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Luogo e data

Firma

.....

.....

Indicare sulla busta o nell'oggetto della pec

“Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta”.

Dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci previste dal successivo art. 76

SCHEDA ANALITICA

Diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) per ciascun diploma indicare:

- Tipologia:
- Università:
- Anno di conseguimento

Specializzazione post-universitaria (per ciascun diploma indicare):

- Titolo:
- Ente:
- Anno di conseguimento:

Abilitazione Professionale indicare:

- Professione
- Luogo e data del conseguimento:

Iscrizione ad albo professionale indicare

- Ordine professionale
- Luogo e data del conseguimento

Corso di formazione manageriale, indicare Ente e regione per conto della quale è stato organizzato il corso:

Ente:

Regione per conto del quale è stato organizzato:

Data conseguimento

DATI ATTESTANTI L'ESPERIENZA DIRIGENZIALE ACQUISITA PER ALMENO 5 ANNI NEL CAMPO DELLE STRUTTURE SANITARIE O PER ALMENO 7 ANNI NEGLI ALTRI SETTORI
(Compilare in ordine cronologico una scheda per ciascuna esperienza, anche se acquisita nello stesso Ente/Impresa)

ESPERIENZA DIRIGENZIALE

Ruoli e posizioni organizzative diverse, anche interne alla stessa azienda/ente vanno riportate separatamente.

periodo Ente/impresa

Natura pubblica o privata

Settore

Numero dipendenti

Valore della produzione/bilancio

Livello di inquadramento formale o contrattuale

Poteri, responsabilità e mansioni svolte:

Numero di dipendenti di cui si ha la diretta responsabilità

Budget della struttura di appartenenza

Obiettivi e risultati raggiunti nello svolgimento della funzione dirigenziale

ALLEGATO 3

**Elenco Riassuntivo dei Servizi prestati utili alla valutazione
(da allegare alla Domanda)
per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale**

**Dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci previste dal successivo
art. 76**

Datore di Lavoro	Area/Ambito di svolgimento della prestazione	Ruolo e Responsabilità ricoperta	Attività svolte	Data di inizio	Data di fine	Motivo della cessazione

Data.....

Firma.....

**Dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000 ,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci previste dal successivo
art. 76**

Ai fini del Conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssanato/a..... il
.....C.F.....residente.....Via.....

dichiara

l'insussistenza di qualsivoglia causa ostativa all'espletamento dell'incarico, ivi comprese le cause di inconferibilità previste dall'articolo 3 comma 11 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., dal D.lgs. n. 235/2012, art. 7, e dal decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Dichiaro, altresì, di non essere lavoratore pubblico o privato in quiescenza.

In fede

Data.....

Firma.....



Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

Chiarimento n. 1 del 1° luglio 2025 all'Ordinanza n. 1 del 18 giugno 2025 recante "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative impiegati nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole"

Con riferimento all'Ordinanza n. 1 del 18 giugno 2025, pubblicata sul B.U.R.C. speciale n. 42 del 19 giugno 2025 e da intendersi qui integralmente richiamata,

SI PRECISA

che le relative disposizioni non trovano applicazione per le operazioni indispensabili ed urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali e per interventi di pubblica utilità a seguito di eventi imprevedibili.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di organizzazione del lavoro a tutela della salute dei lavoratori impegnati negli interventi urgenti.

DE LUCA